

Sezioni giurisdizionali regionali

Abruzzo

3 – Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo, sentenza 19 gennaio 2023; Pres. Nispi Landi, Est. Grossi; P.M. Di Marco; Proc. reg. Abruzzo c. D.O.F.

Responsabilità amministrativa e contabile – Rettore universitario – Induzione a dazioni illecite accertata con sentenza penale definitiva – Danno all’immagine – Documento arrecato all’amministrazione di appartenenza – Sussiste.

C.p., art. 319-*quater*; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

La condanna penale di un rettore universitario per il delitto di induzione illecita a dare o promettere utilità cagiona un grave danno all’immagine dell’istituzione, determinando la perdita di credibilità della stessa, pregiudicata da comportamenti legati non occasionalmente ma funzionalmente alla posizione rivestita e tali da incrinare il rapporto di necessaria fiducia tra i cittadini, gli utenti dei servizi e l’università intesa come istituzione.

4 – Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo, sentenza 3 febbraio 2023; Giud. Un. Grossi; C.R. c. Inps.

Pensioni civili e militari – Pensioni militari – Ufficiali e sottufficiali dei carabinieri in congedo – Aliquota premiale – Diritto al ricalcolo con applicazione della percentuale di aumento del 3,60 per cento dal 21° anno di servizio anziché di quella dell’1,80 per cento – Natura di norma di salvaguardia – Sussistenza – Fattispecie.

Cost., art. 97; d.p.r. 29 dicembre, 1973, n. 1092, approvazione del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, artt. 54, cc. 2 e 8.

L’art. 54, c. 8, d.p.r. n. 1092/1973 ha natura di clausola di salvaguardia e di chiusura del sistema e impone all’interprete di evitare, in ogni caso, di erogare un trattamento pensionistico inferiore a quello che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore;

diversamente, si verificherebbe l'esito irragionevole per il quale l'avanzamento di carriera, espressione del principio meritocratico ispiratore della buona amministrazione (art. 97 Cost.) comporterebbe un trattamento pensionistico meno favorevole (nella specie, la base pensionabile era stata incrementata della percentuale dell'1,80 per cento dal 21° anno sino alla cessazione del servizio, anziché del 3,60 per cento).

* * *

Basilicata

19 – Sezione giurisdizionale Regione Basilicata; sentenza 1 febbraio 2023; Pres. Pergola, Est. Lotito, P.M. Stolfi; Proc. reg. Basilicata c. T.M. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Ministero dell'interno – Funzionari prefettizi – Erogazione di somme inesigibili a privati – Artificiosi frazionamenti – Omessa verifica – Mancata segnalazione all'agente della riscossione – Illecito erariale – Sussistenza – Fattispecie.

C.g.c., art. 1; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 48-bis.

È fondata la pretesa erariale connessa a pagamenti di somme, oggetto di artificiosi frazionamenti, effettuati in favore di privato in difetto della dovuta verifica di cui all'art. 48-bis d.p.r. n. 602/1973 e della prescritta segnalazione al concessionario per la riscossione con conseguente frustrazione della pretesa erariale; difatti, mentre il "cumulo" è il contestuale pagamento, con un unico mandato, di plurime obbligazioni pecuniarie, il "frazionamento" è l'operazione specularmente opposta, in quanto, a fronte di un'unitaria obbligazione pecuniaria, corrispondente al complesso delle operazioni rese nel mese di riferimento, risultano emesse plurime fatture onorate con molteplici mandati (nella specie, funzionari della Prefettura competenti alla gestione del rapporto contrattuale emisero dei titoli di pagamento artatamente "confezionati" per raggiungere importi sistematicamente inferiori alla soglia "di verifica" dei debiti fiscali del beneficiario, nella piena consapevolezza dell'esistenza di un ingente debito con l'erario da parte della ditta e in completo dispregio di quelli che avrebbero dovuto essere i criteri di fatturazione).

* * *

Calabria

1 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 9 gennaio 2023; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Di Pietro; Comune di *Omissis* c. *Omissis* s.r.l.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudiziari – Concessionario per la riscossione di ente locale – Deposito presso la sezione regionale di controllo o presso la Procura erariale – Estinzione del giudizio – Esclusione.

C.g.c., artt. 137, 150 ss.

Il deposito del conto giudiziale presso la sezione di controllo della Corte dei conti o presso la Procura erariale è inidoneo a instaurare il "giudizio sui conti" di cui agli artt. 137 ss. c.g.c. in quanto l'art. 150 c.g.c. prevede l'estinzione del giudizio sul conto e, cioè, di quel procedimento di natura giurisdizionale che si instaura con il deposito del conto presso la locale sezione giurisdizionale e la contestuale costituzione in giudizio dell'agente, inizia con l'esame da parte del giudice istruttore, designato dal presidente, e si conclude con decreto di discarico ovvero con deferimento al collegio; di conseguenza, un eventuale deposito di conto giudiziale presso la sezione regionale di controllo o presso la procura regionale risulta estraneo alla disciplina normativa del giudizio sui conti.

2 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 9 gennaio 2023; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Dodaro; *Omissis* c. Comune di *Omissis*.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudiziari – Gestione economale di ente locale – Irregolarità – Spese sostenute per produzione e affissione di manifesti funebri – Onere di spesa a carico del pubblico erario – Esclusione – Fattispecie.

R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 74; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato, art. 32.

Nella gestione economale di un ente locale, non vanno ritenute ammissibili le spese, sostenute per la produzione e l'affissione di manifesti funebri perché l'onere di spesa grava sui privati e non è invocabile la prassi contraria invalsa presso il comune (nella specie, il magistrato istruttore del conto giudiziale ha ritenuto necessario rimettere il conto all'attenzione del collegio, che ha dichiarato l'irregolarità dello stesso e condannato l'agente).

9 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; ordinanza 8 febbraio 2023; Pres. ed Est. Cirillo, P.M. Pallone; *Omissis*.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziale – Soggetto su cui non incombe l'obbligo di ge-

stione contabile e la correlata responsabilità – Irrelevanza giuridica – Configurabilità.

R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, artt. 74, 85; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, art. 178; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 54.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto delle azioni di proprietà della regione – Obbligo di resa del conto giudiziale – Sussiste.

C.g.c., artt. 18, lett. a), 137; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 20, 29, u.c., 32; l. 8 ottobre 1984, n. 658, istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle Sezioni riunite della Corte dei conti, artt. 3, 6, c. 2; d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 3; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 93, c. 2.

Giudizi di conto e per resa del conto – Giudizio di conto – Assenza di specifica disposizione di legge – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussistenza – Funzione di garanzia della regolarità della gestione contabile e patrimoniale – Deroga per fonte sublegislativa – Disapplicazione.

Cost., art. 103; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 73, 74, 75; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 20 ss.; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 44; d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254, regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 6.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziale delle azioni in titolarità della regione – Soggetti obbligati alla resa del conto – Legge regionale – Amministratori e sindaci delle società partecipate – Soggetti che non hanno il maneggio – Soggetti che non esercitano i diritti del socio – Disparità di trattamento rispetto ad agenti contabili di altre amministrazioni – Violazione del principio di eguaglianza – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

Cost., art. 3; l. reg. Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, c. 4, l. reg. 4 febbraio 2002, n. 8, art. 8.

Giudizi di conto e per resa del conto – Legge regionale – Soggetti che non hanno il maneggio di denaro e valori dell'ente – Sottoposizione a giudizio di conto – Violazione della funzione di garanzia della legalità contabile del giudizio di conto – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

Cost., art. 103, c. 2; l. reg. Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, art. 8.

Giudizi di conto e per resa del conto – Uffici regionali e personale cui affidare la custodia dei beni

dell'ente – Legge regionale – Limitazione dell'ambito della giurisdizione contabile – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

Cost., art. 117, c. 2, lett. l; l. reg. Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, art. 8.

È privo di rilevanza giuridica il conto presentato da un soggetto su cui non incombono gli obblighi della gestione contabile di beni dell'amministrazione pubblica (in forza di un atto di incarico formale o del "maneggio" di fatto: art. 178 r.c.g.s.) e quindi la responsabilità delle entrate non riversate e delle uscite prive di valido titolo (artt. 74 e 85 l.c.g.s. e 54 r.d. n. 1214/1934).

Sussiste l'obbligo di rendere il conto delle azioni di proprietà della regione, in base alle norme generali di contabilità dello Stato (artt. 20, lett. c., 29, u.c., 32, r.d. n. 827/1924), applicabili alle regioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, c. 3, d.l. n. 453/1993 e degli artt. 3 e 6, c. 2, l. n. 658/1984 (nonché dell'art. 93, c. 2, d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 137 e 18, lett. a, c.g.c.).

La riserva di giurisdizione della Corte dei conti ex art. 103 Cost., in materia di giudizio di conto (in particolare delle azioni), deve ritenersi radicata in capo alla Corte dei conti in forza delle norme ordinamentali di carattere generale, che non tollerano deroghe in forza di fonti sublegislative, che ove esistenti vanno disapplicate (in specie l'art. 6 d.p.r. n. 254/2002).

È rilevante e non manifestamente infondata per violazione del principio di eguaglianza – in relazione all'art. 3 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. reg. Calabria n. 22/2007, introdotto al fine di individuare gli agenti contabili tenuti alla resa del conto sulle azioni detenute dalla regione, in quanto crea una disparità di trattamento rispetto alle altre amministrazioni in cui l'agente contabile (avendo effettivo maneggio del bene-azione) risponde della propria gestione.

È rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 103, c. 2, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. reg. Calabria n. 22/2007, in quanto tale disposizione, assoggettando all'obbligo di resa del conto giudiziale soggetti che non hanno il maneggio di denaro e valori dell'ente e, conseguentemente, deresponsabilizzando l'ente ed i suoi agenti contabili, limita e vanifica la funzione di garanzia della legalità contabile riservata al giudizio di conto intestato alla Corte dei conti (il collegio ha rilevato che l'art. 8 della l. reg. Calabria n. 22/2007 individua come consegnatari delle azioni, tenuti all'obbligo di resa del conto, soggetti che non hanno il maneggio – inteso come giuridica e concreta possibilità di evitare che i beni perdano di valore – e non possono esercitare i diritti del socio, e non, invece, i soggetti che hanno il maneggio e cui è riservato in base all'ordinamento interno della regione l'esercizio dei diritti del socio).

È rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 117, c. 2, lett. l, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. reg. Calabria n. 22/2007, in quanto – ferma restando la facoltà dell'ente, nell'ambito dei suoi poteri di autorganizzazione, di individuare gli uffici ed i soggetti cui affidare la custodia dei propri beni – tale disposizione, limitando l'ambito della giurisdizione contabile, finisce per incidere su una materia riservata alla legge dello Stato, rientrando nella competenza statale la disciplina della responsabilità amministrativa, nella quale i profili sostanziali della stessa sono strettamente intrecciati con i poteri del giudice chiamato ad accertarla.

Campania

76 – Sezione giurisdizionale Regione Campania; sentenza 6 febbraio 2023; Pres. Novelli, Est. Albo, P.M. Vitale; Proc. reg. Campania c. B.G.

Responsabilità amministrativa e contabile – Soggetto privato – Contributi pubblici – Contributo regionale a carico del Fondo europeo per la pesca – Contributo di scopo – Giurisdizione contabile – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Prescrizione e decadenza – Fattispecie a formazione complessa – Erogazione di un contributo pubblico – Lasso temporale per realizzare la finalità di interesse pubblico – Dies a quo – Scadenza del termine per la realizzazione dell'attività finanziata – Criterio della conoscibilità obiettiva.

C.c., artt. 2935, 2947; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 2.

Rientra nella giurisdizione del giudice contabile l'azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno erariale cagionato da un soggetto beneficiario di un contributo regionale carico di un fondo europeo, trattandosi di un contributo di scopo.

Nella fattispecie di responsabilità amministrativa a formazione complessa, costituita dall'erogazione di un contributo di scopo e da un lasso temporale entro il quale il soggetto percettore deve realizzare la finalità di interesse pubblico che giustifichi l'erogazione del contributo, il dies a quo per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale coincide con la scadenza del termine entro il quale l'attività finanziata doveva essere realizzata, trattandosi di un momento nel quale, tenuto conto dell'articolato sistema di controlli di cui l'amministrazione si era dotata, il fatto dannoso diventa conoscibile.

38 – Sezione giurisdizionale Regione Campania; ordinanza 8 febbraio 2023; Pres. ed Est. Novelli, P.M. Ferrante; D.S. R. c. Proc. reg. Campania.

Processo contabile – Giudizio per sequestro conservativo – Requisito del *periculum in mora* – Elemento oggettivo – Sproporzione – Capacità patrimoniale del debitore – Entità del credito – Sproporzione – Rilevanza *ex se* – Elemento soggettivo – Comportamento del debitore – Valutazione.

C.g.c., art. 74; c.p.c., art. 671.

*Nell'ambito del giudizio per sequestro conservativo, ai fini della valutazione del requisito del *periculum in mora*, mentre l'elemento oggettivo, costituito dalla sproporzione tra l'entità del credito erariale e il patrimonio del debitore, può rilevare *ex se*, l'elemento soggettivo va valutato rispetto alla condotta posta in essere dal debitore che renda verosimile una riduzione della garanzia patrimoniale sino a quel momento esistente.*

Emilia-Romagna

7 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; sentenza 31 gennaio 2023; Pres. ed Est. Pozzato, P.M. Cimmino; Proc. reg. Emilia-Romagna c. C.B. e altro.

Responsabilità amministrativa e contabile – Consigliere comunale – Carica sociale – Società *in house* – Compenso indebito – Giurisdizione contabile – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Amministratore comunale – Cariche elettive – Società partecipata – Carica in organo di vertice – Compenso – Danno erariale – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, artt. 63, 82; l. 27 dicembre 2006, n. 296, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 718; d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010 n. 122, misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, art. 5, c. 11; d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, cc. 49 e 50, l. 6 novembre 2012, n. 190, art.11.

*Rientra nella giurisdizione del giudice contabile la fattispecie di responsabilità amministrativa avente ad oggetto la percezione di compensi da parte di un consigliere comunale nominato amministratore unico di una società *in house*.*

Ai sensi della disciplina contenuta nel t.u. degli enti locali che attribuisce ai consiglieri comunali che partecipano a consigli e commissioni solo un gettone di presenza e della disciplina normativa in tema di incompatibilità tra cariche elettive e cariche di vertice in enti partecipati, il compenso percepito dall'amministratore comunale che, contemporaneamente alla carica elettiva, ricopre la carica di componente degli organi di amministrazione di una società partecipata costituisce danno erariale.

* * *

Friuli-Venezia Giulia

1 – Sezione giurisdizionale Regione Friuli-Venezia Giulia; sentenza 9 gennaio 2023; Pres. Bacchi, Est. Gargiulo, P.M. Daino; Proc. reg. Friuli-Venezia Giulia c. I.C.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanitaria – Medico ospedaliero – Mancata considerazione delle ipotesi diagnostiche del medico specialista esterno – Tardività della diagnosi – Colpa grave – Sussistenza – Fattispecie.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 8 marzo 2017, n. 24, disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, artt. 9, 13.

È gravemente colposa la condotta del medico ospedaliero specialista in ginecologia e ostetricia il quale ignori le ipotesi diagnostiche ravvisate dal medico specialista di fiducia della paziente in un quadro accompagnato da specifica refertazione; infatti, il medico esterno del paziente ha dello stesso, normalmente, una specifica e approfondita conoscenza, per cui l'avvio alla struttura ospedaliera è indice di un giudizio di necessità e a volte di urgenza (nella specie, il medico specialista esterno aveva ipotizzato una possibile gravidanza extrauterina, non adeguatamente valutata in sede ospedaliera, con conseguente esposizione a grave rischio della paziente per tardiva diagnosi e successivo intervento demolitivo, con compromissione della capacità riproduttiva).

2 – Sezione giurisdizionale Regione Friuli-Venezia Giulia; sentenza 10 gennaio 2023; Giud. un. Gargiulo; R.A.B. c. Inps.

Pensioni civili e militari – Calcolo dell'onere del riscatto del periodo universitario – Contratto di lavoro a tempo parziale – C.d. quota A – Riferimento alla retribuzione prevista per il contratto a tempo pieno – Sussistenza – Quota C – Retribuzione effettivamente percepita – Sussiste.

L. 29 dicembre 1988, n. 554, disposizioni in materia di pubblico impiego, art. 8, c. 8; d.lgs. 30 aprile 1997,

n. 184, attuazione della delega conferita dall'art. 1, c. 39, l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, art. 2, c. 5.

Per determinare l'onere del riscatto del periodo universitario ai fini pensionistici il parametro di riferimento, per la c.d. "quota A", è quello della retribuzione prevista per il lavoro a tempo pieno, anche se il dipendente ha svolto il lavoro a tempo parziale, in quanto legislativamente previsto; per la c.d. "quota C", invece, la previsione legislativa prevede che il parametro consideri l'emolumento effettivamente percepito per i servizi prestati e pertanto la base di calcolo deve prendere a riferimento la retribuzione effettivamente percepita.

* * *

Lazio

24 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; ordinanza 30 gennaio 2023; Giud. un. Cossu; E.S. c. Inps.

Pensioni civili e militari – Pensione civile – Professore – Soppressione scuola – Stato giuridico dei professori e ricercatori universitari – Riliquidazione trattamento pensionistico – Sistema di calcolo retributivo – Retribuzione percepita nell'ultimo anno di lavoro – Neutralizzazione – Questione di legittimità costituzionale – Fattispecie.

Cost., artt. 2, 3, c. 1, 36, c. 1, 38, c. 2; l. 11 marzo 1957, n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 23, c. 2; d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, approvazione del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, art. 43; l. 29 maggio 1982, n. 297, disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, art. 3, c. 8; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della l. 23 ottobre 1992, n. 421, artt. 7, 13; d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, art. 2, c. 11, lett. a); d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, art. 21, c. 4; d.p.c.m., 25 novembre 2015, n. 202, regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, art. 2.

Pensioni civili e militari – Pensione civile – Neutralizzazione – Ultima retribuzione percepita – Minore importo – Applicazione analogica principi già espressi dalla Corte costituzionale – Esclusione – Ragioni – Liquidazione pensione – Base di calcolo

– Retribuzione diversa da quella percepita alla data di cessazione – Esclusione.

D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 43; l. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, c. 8; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt. 7, 13; d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 21, c. 4; d.p.c.m. 25 novembre 2015, n. 202, art. 2.

Pur essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, c. 4, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, per violazione degli artt. 2, 3, c. 1, 36, c. 1 e 38, c. 2, Cost., che, nel disporre il trasferimento dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla Scuola nazionale dell'amministrazione e l'applicazione dello stato giuridico ed economico dei professori e ricercatori universitari, non ha previsto, ai fini previdenziali, la neutralizzazione della minore retribuzione percepita a seguito della predetta equiparazione.

Va esclusa l'interpretazione adeguatrice dell'art. 21, c. 4, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, non potendo essere applicati in via analogica i principi espressi dalla Corte costituzionale in tema di neutralizzazione di periodi anzianità contributiva in sistemi previdenziali diversi da quelli nei quali i predetti principi sono stati affermati ed in quanto nel sistema di calcolo retributivo per la liquidazione della pensione non si può prendere come base di calcolo una retribuzione diversa da quella percepita alla data di cessazione dal rapporto di lavoro.

68 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 1 febbraio 2023; Pres. Miele, Est. Guida, P.M. Baldanza; Proc. reg. Lazio c. A.C. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Dirigente azienda speciale – Ccnl dirigenza enti locali – Applicabilità – Danno erariale da differenze stipendiali percepite – Non sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 114.

Responsabilità amministrativa e contabile – Dirigente generale azienda speciale – Incarico aggiuntivo – Principio di omnicomprensività del trattamento economico – Violazione – Responsabilità del percettore – Sussistenza – Organi amministrativi e di controllo dell'azienda – Responsabilità sussidiaria – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 24, c. 3.

Non costituisce danno erariale l'erogazione ad un dirigente di un'azienda speciale che non svolge alcun servizio di rilevanza economica di una retribuzione maggiore rispetto al salario previsto dal Ccnl dirigenti dei servizi pubblici, essendo legittima l'applicazione del Ccnl dei dirigenti degli enti locali.

Sussiste la responsabilità amministrativa di un dirigente generale di un'azienda speciale che, in violazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, abbia percepito un ulteriore compenso per un incarico aggiuntivo di consulenza rientrante nei compiti del suo ufficio e, in via sussidiaria, la responsabilità degli organi amministrativi e di controllo dell'azienda speciale, che non hanno adottato misure organizzative tese all'internalizzazione delle attività oggetto di conferimento, nonché degli amministratori locali, che non hanno posto in essere le successive azioni di recupero.

84 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 8 febbraio 2023; Pres. ed Est. Pozzato, P.M. Crea; Proc. reg. Lazio c. P.V. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Incarico di staff degli organi politici degli enti locali – Conferimento a soggetto in quiescenza – Violazione – Dolo – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 90; d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, art. 1.

Il conferimento a titolo oneroso di un incarico di staff di un organo politico di un ente locale per l'intera durata del mandato del predetto organo ad un soggetto in quiescenza è fonte di danno erariale.

86 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 10 febbraio 2023; Pres. Miele, Est. Meniconi, P.M. Palmieri; Proc. reg. Lazio c. G.M. e altro.

Processo contabile – Mancata audizione del convenuto – Inammissibilità dell'atto di citazione – Condizioni – Limiti.

C.g.c., art. 67, c. 2.

Responsabilità amministrativa e contabile – Azienda sanitaria locale – Magazzinieri – sottrazione di farmaci – Danno patrimoniale – Ritrovamento beni – Irrilevanza – Ricerca e contabilizzazione farmaci sottratti – Danno da disservizio – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

L'omessa audizione personale dà luogo all'inammissibilità della citazione solo nell'ipotesi in cui sia stata effettivamente richiesta, con specifica e tempestiva istanza formulata in calce alle deduzioni o in separato atto, ma non anche quando sia fatta in calce alle deduzioni una mera riserva di futura richiesta di audizione, mai successivamente perfezionata.

Sussiste la responsabilità amministrativa in solido dei magazzinieri di una Asl per il danno alle finanze pubbliche derivato dalla sottrazione di farmaci destinati ad uso ospedaliero, nelle componenti del danno patrimoniale, corrispondente al prezzo di mercato dei farmaci sottratti a nulla rilevando il loro ritrovamento, trattandosi di beni deteriorabili, e da disservizio per l'attività di ricerca e contabilizzazione dei farmaci sottratti svolto da altro personale.

* * *

Lombardia

20 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sentenza 6 febbraio 2023; Pres. Canu, Est. De Rentiis; P.M. Dell'Oro; Proc. reg. Lombardia c. *Omissis*.

Processo contabile – Giudizio di responsabilità – Guardia di finanza – Militari infedeli – Reati corruttivi – Sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p. – Eccezione di inutilizzabilità ex art. 445, c. 1-bis, c.p.p. – Infondatezza.

C.p.p., artt. 444, 445, c. 1-bis.

Responsabilità amministrativa e contabile – Guardia di finanza – Militari – Sentenza patteggiata irrevocabile ex art. 444 c.p.p. – Danno all'immagine – Azionabilità – Quantificazione – Criteri.

C.c., artt. 1226, 2056; c.p.p., art. 444; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1-sexies.

È infondata l'eccezione, sollevata dal convenuto, di inutilizzabilità in sede erariale della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., a mente del disposto di cui al novellato art. 445, c. 1-bis, c.p.p., essendo le modifiche normative in linea con la costante giurisprudenza contabile secondo cui detta sentenza, pur non potendosi configurare tecnicamente come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice contabile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.

È azionabile la lesione all'immagine pubblica della Guardia di finanza sulla base di sentenza penale patteggiata passata in giudicato; la quantificazione di detta posta di danno può essere effettuata mediante criterio equitativo riferito al duplum del prezzo concordato.

27 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sentenza 20 febbraio 2023; Pres. Tenore, Est. Berruti, P.M. Papa; Proc. reg. Lombardia c. S.D. e altro.

Responsabilità amministrativa e contabile – Concessionario per la riscossione – Illecita appropriazione di somme incassate a titolo di imposta – Responsabilità contabile – Sussiste.

R.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, art. 194.

Processo contabile – Concessionario per la riscossione – Illecita appropriazione di somme incassate a titolo di imposta – Onere della prova – Intero ammontare del carico – Esatto adempimento – Spetta al concessionario.

R.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 194.

Responsabilità amministrativa e contabile – Concessionario per la riscossione – Illecita appropriazione di somme incassate a titolo di imposta – Danno pubblico – Intero ammontare dell'imposta riscossa e non rendicontata – Corresponsione di canone fisso – Irrilevanza.

R.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 194.

L'appropriazione illecita di somme riscosse dal concessionario, contestata altresì in sede penale nell'ambito del reato di peculato, integra la tipica responsabilità contabile di chi ha il maneggio, sia esso di diritto o di fatto, del denaro pubblico, che nasce dalla dolosa violazione degli obblighi di servizio consistenti nel riscuotere, versare e rendicontare all'ente pubblico le imposte riscosse in adempimento del rapporto concessorio.

La responsabilità contabile da appropriazione illecita di somme riscosse dal concessionario è soggetta al regime probatorio di cui all'art. 194 del regolamento generale di contabilità dello Stato (r.d. n. 827/1924), che costituisce principio generale in materia, secondo cui il carico dell'agente contabile è dato dall'intero ammontare dell'imposta riscossa e spetta a questi la prova dell'esatto adempimento secondo le modalità ivi previste.

Nel caso di responsabilità contabile da appropriazione illecita di somme riscosse dal concessionario, il danno va commisurato all'intero ammontare dell'imposta riscossa e non rendicontata, sia nel caso in cui il concessionario sia contrattualmente tenuto al solo versamento di un canone fisso prestabilito, sia quando sia stata pattuita la c.d. clausola del minimo garantito (che prevede il riversamento all'ente pubblico, fermo restando quel minimo e la percentuale di aggio pattuita, dell'imposta riscossa), poiché l'occultamento fraudolento delle riscossioni rende in ogni caso illecita la gestione del denaro pubblico e la

sua ritenzione a titolo di corrispettivo, sia come aggio, che come eccedenza rispetto al canone fisso periodicamente versato. (1)

31 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sentenza 27 febbraio 2023; Pres. Tenore, Est. Manni, P.M. Lupacchino; Proc. reg. Lombardia c. T.V.

Responsabilità amministrativa e contabile – Dipendente comunale – Sospensione cautelare – Mancata comunicazione dell'assoluzione – Danno erariale per indebita percezione della retribuzione – Sussiste.

Cost., art. 54; c.c., artt. 1175, 1366, 1375, 2104; disp. att. c.p.p., art. 154-ter; l. 27 marzo 2001, n. 97, norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, art. 4.

Il dipendente pubblico sospeso cautelatamente dal servizio ai sensi dell'art. 4 l. n. 97/2001, con versamento del 50 per cento della retribuzione ex art. 5 c.c.n.l. enti locali dell'11 aprile 2008, ha l'obbligo

(1) Sulla quantificazione del danno da illecita appropriazione di tributi da parte del concessionario per la riscossione, si sono registrati due orientamenti nella giurisprudenza. Un primo (seguito da Sez. giur. reg. Lombardia n. 117/2017 e Sez. giur. reg. Piemonte n. 251/2017) ritiene che, qualora l'ente pubblico abbia pattuito con il concessionario la clausola del canone fisso e questo sia stato regolarmente versato alle previste scadenze, dovrebbe ritenersi sostanzialmente irrilevante, dal punto di vista dell'ente, la specifica entità dell'imposta riscossa. Pertanto, non comporterebbe danno erariale, in presenza di tale clausola contrattuale, la circostanza che il concessionario abbia avuto maggiori introiti, ancorché non rendicontati all'ente interessato, in quanto da quei maggiori introiti nessun diretto beneficio economico avrebbe potuto trarre l'ente pubblico, poiché già contrattualmente soddisfatto dalla percezione del canone fisso. Sussisterebbe dunque danno, e corrispondente credito erariale, solo nel caso sia stata stipulata la diversa clausola del minimo garantito, che prevede il riversamento all'ente, fermo restando quel minimo e la percentuale di aggio pattuita, dell'imposta riscossa. Un secondo orientamento (seguito da Sez. giur. reg. Emilia-Romagna n. 186/2017, nonché da Sez. I centr. app. 9 luglio 2018, n. 281, in questa *Rivista*, 2018, 3-4, 193, che ha riformato sul punto Sez. giur. reg. Lombardia n. 117, cit.), in mancanza della prescritta rendicontazione, in via amministrativa o mediante conto giudiziale, gli agenti contabili, sia di diritto che di fatto, non potrebbero mai essere discaricati, e mandati esenti da responsabilità, neppure con riferimento alle clausole convenzionali che prevedono la remunerazione del servizio di riscossione con un canone fisso. Ciò in quanto l'occultamento fraudolento delle riscossioni renderebbe illecita la gestione di tali denari pubblici (che non vengono conteggiati nel gettito lordo conseguito) e del pari illecita la loro ritenzione a titolo di asseriti corrispettivi, sia come aggio, che come eccedenza rispetto al canone fisso versato.

La Sezione lombarda, con la sentenza sopra massimata, ha aderito a questo secondo orientamento, che, oltre ad essere seguito dal giudice di secondo grado, appare informato a maggior rigore nella tutela della finanza pubblica, in particolare sul versante dell'entrata.

dovere, sulla base dei principi di correttezza e buona fede, di leale collaborazione e diligenza, di rendere tempestivamente edotto il datore di lavoro del venir meno del presupposto della sospensione e di riprendere la prestazione lavorativa; l'omissione della comunicazione di tale circostanza e l'aver omesso di riprendere la prestazione lavorativa, rendono indebite le somme percepite dal dipendente nel periodo successivo al venir meno della sospensione, qualora il datore di lavoro, ignaro del venir meno della causa di sospensione avendo la Cancelleria penale omesso la comunicazione ex art. 154-ter, disp. att. c.p.p., non sia stato reso edotto dal dipendente di tale circostanza, così da non aver potuto provvedere alla riammissione in servizio dello stesso.

* * *

Piemonte

2 – Sezione giurisdizionale Regione Piemonte; sentenza 11 gennaio 2023; Giud. un. Olessina; A.D. c. Inps.

Pensioni civili e militari – Pensionato – Figlio disabile totalmente a carico convivente – Trattamento di famiglia – Assegni per il nucleo familiare – Riconoscimento – Assegno unico e universale – Sostituzione – Decorrenza.

D.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 13 maggio 1998, n. 153, norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, art. 2; d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega al Governo ai sensi della l. 1 aprile 2021, n. 46, art. 1.

Va riconosciuto in favore di un soggetto pensionato, genitore di un figlio totalmente a carico, convivente e gravemente disabile, il trattamento di famiglia (assegni per il nucleo familiare), sostituito, a decorrere dall'1 marzo 2022, dall'assegno unico e universale per i figli a carico.

17 – Sezione giurisdizionale Regione Piemonte; sentenza 16 febbraio 2023; Pres. Pinotti, Est. Olessina, P.M. Lorelli; Proc. reg. Piemonte c. R.G. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Soggetti privati – Percezione di contributi pubblici – Rapporto di servizio – Natura giuridica del soggetto e dell'atto di investimento – Irrilevanza – Giurisdizione contabile – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2.

Processo contabile – Soggetti privati – Percezione di contributi pubblici – Giudizio di responsabilità – Ammissione del credito al passivo della procedu-

ra fallimentare – Ne bis in idem – Non sussiste – Esecuzione – Duplicazione risarcitoria – Limiti.

C.g.c., art. 1; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, artt. 92, 93, 95; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 2.

Processo contabile – Procura contabile – Amministrazione danneggiata – Modifica nel corso dell'udienza di discussione – Ammissibilità – Emendatio libelli – Sussiste.

C.g.c., art. 86.

Il rapporto di servizio tra pubblica amministrazione e soggetti privati destinatari di contributo pubblico finalizzato al perseguimento di finalità di pubblico interesse – elemento in presenza del quale, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto agente e dell'atto di investitura sussiste la giurisdizione del giudice contabile – deve intendersi riferito non solo all'impresa beneficiaria del contributo, ma anche i suoi amministratori e ai dipendenti che, con la loro attività, abbiano posto in essere i presupposti per una illegittima percezione del contributo pubblico o abbiano provocato la distrazione o la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione.

Va rigettata l'eccezione di violazione del principio del "ne bis in idem" sollevata da soggetti beneficiari di contributi pubblici convenuti dalla Procura contabile in un giudizio di responsabilità amministrativa in ragione dell'ammissione del credito al passivo nell'ambito di una procedura fallimentare, rispondendo l'azione del pubblico ministero contabile ad un interesse generale e ponendosi, solo in sede di esecuzione, il divieto di duplicazioni risarcitorie.

È ammissibile, in quanto costituisce un'emendatio libelli, la modifica nel corso dell'udienza di discussione da parte della Procura contabile dell'individuazione dell'amministrazione danneggiata rispetto a quella indicata nell'atto di citazione.

* * *

Toscana

25 – Sezione giurisdizionale Regione Toscana, sentenza 25 gennaio 2023, n. 25; Giud. un. Papa; *Omissis* c. Ministero della difesa.

Pensioni civili e militari – Dipendenza da causa di servizio di malattie e infermità – Malattia tumorale – Servizio prestato in missioni all'estero in paesi coinvolti in conflitti – Inquinamento ambientale – Prova indiziaria – Sussiste.

C.c., art. 2935; d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, approvazione del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, art. 67; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2.

Pensioni civili e militari – Accertamento della dipendenza da causa di servizio – Unicità e definitività per tutte le finalità stabilite dalla legge – Unicità della domanda volta all'attribuzione di più benefici – Sussiste.

D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67; d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, art. 12.

Giurisdizione e competenza – Pensioni militari – Domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria – Litispendenza – Esclusione – Valore di giudicato esterno della pronuncia del giudice amministrativo nel giudizio davanti alla Corte dei conti – Esclusione – Pregiudizialità della decisione del giudice amministrativo con conseguente sospensione del giudizio contabile – Esclusione.

C.p.c., art. 39; c.g.c., artt. 7, c. 2, 106.

Pensioni civili e militari – Onere della prova del nesso causale tra infermità e servizio – Oggetto – Nesso di causalità – Nozione – Criterio probabilistico – Sussistenza – Nozione.

C.c., art. 2697; d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67.

Va ritenuta la sussistenza del nesso eziologico di dipendenza da causa di servizio di una malattia tumorale (seminoma classico) dal servizio prestato da personale militare in missione all'estero ancorché a seguito di prova indiziaria legata alla ripetizione dei fenomeni nosologici, alla presenza nell'area della contaminazione, dimostrata da un'ispezione e successiva apposizione di sigilli nel luogo ove i militari soggiornavano, nonché, in senso contrario, dalla mancata esibizione in giudizio, nonostante l'ordine del giudice in tal senso, della relazione stesa a seguito dell'ispezione da parte dell'amministrazione resistente.

La norma che prevede l'unicità e la definitività dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio per tutte le finalità previste dalla legge è espressione del principio di economicità dell'azione amministrativa, al fine di evitare una doppia valutazione della causalità tra fatto di servizio e infermità occorsa; pertanto, la domanda presentata all'amministrazione che abbia sia la finalità di ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio che l'equo indennizzo è valida anche agli effetti della pensione privilegiata quale condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale, in relazione al quale l'interessato vanta un interesse concreto ed attuale ancorché ancora in servizio.

Non sussiste litispendenza tra la domanda presentata al giudice amministrativo volta ad accertare la sussistenza della causa di servizio ai fini dell'equo in-

dennizzo e quella davanti alla Corte dei conti finalizzata al riconoscimento della pensione privilegiata, trattandosi di domande autonome rivolte a plessi giurisdizionali diversi; pertanto, non acquista valore di giudicato esterno la pronuncia del giudice amministrativo perché valuta esclusivamente i vizi di legittimità dell'atto amministrativo ma non esamina il rapporto dedotto in giudizio; ne consegue l'insussistenza della necessità di sospensione del giudizio contabile in attesa di quello amministrativo.

L'oggetto del giudizio sull'accertamento del nesso eziologico tra malattia o infermità occorsa e servizio prestato riguarda non la relazione causale, che costituisce un ragionamento che può essere di carattere logico-deduttivo, analitico-induttivo, inferenziale, probabilistico, ma i fatti materiali dai quali evincere la derivazione (o meno) dal servizio dell'infermità o malattia riportata dal dipendente pubblico; il nesso causale tra il servizio e l'infermità o la malattia riportata dal dipendente pubblico, come in ogni caso di condotta illecita, implica, per la sua affermazione, non un criterio di certezza assoluta ma di natura probabilistica, intesa in senso non statistico ma logico; pertanto, anche una causa statisticamente improbabile, qualora accertata, può fondare un giudizio positivo sul nesso causale tra servizio e malattia o infermità, qualora tutte le altre possibili cause siano improbabili e non ne siano concepibili altre.

* * *

Trentino-Alto Adige

19 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto Adige, Bolzano; sentenza 28 dicembre 2022; Giud. un. Marinaro; *Omissis* c. Inps.

Processo pensionistico – Comportamento dell'amministrazione convenuta – Canone di valutazione probatoria del più probabile che non – Riflessi sulla posizione attorea.

C.g.c., artt. 95, c. 3; c.p.c., artt. 100, 116, c. 2.

Pensioni civili e militari – Pensione militare – Liquidazione con il sistema retributivo – Clausola di salvaguardia ex art. 54, c. 8, d.p.r. n. 1092/1973 – Applicazione di percentuali differenziate.

D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, approvazione del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, art. 12 preleggi, art. 54, c. 8.

Come nei giudizi di responsabilità, anche nel rito pensionistico trova applicazione il canone civilistico di valutazione probatoria del 'più probabile che non', di talché una sfuggente posizione dell'Istituto previdenziale a fronte della qualificata documentazione prodotta dal ricorrente conduce a ritenere che la posizione di quest'ultimo sia plausibilmente attendibile e

comunque connotata dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (1)

Fermo restando che, di per sé, la liquidazione con il sistema retributivo deve tener conto dell'ultimo emolumento stipendiale e quindi della corrispondente aliquota incrementale, tale principio va però armonizzato, sul piano sistematico, col precetto dell'art. 54, c. 8, d.p.r. n. 1092/1973 – "in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore" –, il quale configura una ineludibile clausola di salvaguardia che consente l'ingresso all'applicazione di percentuali differenziate in relazione ai diversi periodi di carriera dell'interessato, nella specie (ex) appartenente all'arma dei Carabinieri. (2)

(1) In tema di comportamento processuale nel giudizio pensionistico la Sezione di Bolzano con sent. 28 luglio 2022, n. 10, in questa *Rivista*, 2022, 4, 175, con nota redazionale, ha già avuto modo di affermare che "la mancata comparizione delle amministrazioni resistenti nonché la loro omessa produzione di memorie conclusive, nel venire a configurare una implicita non convinta adesione al (pur a loro favorevole) parere medico-legale reso dal c.t.u., delineano un significativo contegno processuale da cui il giudice può senz'altro desumere idonei argomenti in ordine alla persuasività della contrapposta perizia prodotta dal ricorrente"

(2) Nella pronuncia in epigrafe si richiama "il contrasto giurisprudenziale in materia, che, allo stato, vede i Giudici di Catanzaro, Palermo e Venezia orientati a favore della tesi dell'Inps, a differenza delle Corti di Torino e Bologna, le quali, per converso, valorizzano sul piano interpretativo il disposto del succitato dell'art. 54, c. 8, d.p.r. n. 1092/1973", per poi enucleare i condivisi argomenti di tali Corti: "evidente è la natura precettiva e di sistema di quest'ultima norma, che – contemplando una vera e propria clausola di salvaguardia (emblematica è la sua collocazione nel contesto degli ultimi commi dell'art. 54) – obbliga l'interprete a dare prevalenza (l'inciso 'in ogni caso' osta a esegesi di diverso segno – art. 12 preleggi) al criterio per cui non è consentito un trattamento pensionistico inferiore a quello che il militare avrebbe ottenuto nel grado inferiore" [Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 9 dicembre 2022, n. 190, dove appropriatamente si osserva che "avallando, infatti, l'impostazione contraria alla tesi di parte attrice, si approda all'irragionevole esito esegetico per cui un avanzamento di carriera – espressione del principio meritocratico ispiratore della buona amministrazione (art. 97 Cost.) – comporterebbe un trattamento pensionistico meno favorevole"], di talché ben può ritenersi "che non vi siano elementi in diritto ostativi all'applicazione dell'aliquota incrementale differenziata in relazione ai diversi periodi di carriera del lavoratore" (Sez. giur. reg. Piemonte, 23 maggio 2022, n. 138). Statuisce pertanto la sentenza bolzanina che "l'aliquota dell'1,80 per cento andrà applicata per il solo periodo in cui il ricorrente ha rivestito la qualifica di ufficiale, mentre per gli anni di servizio svolti in qualità di sottufficiale andranno applicate le percentuali del 3,60 per cento e del 2 per cento con le decorrenze indicate in narrativa", soggiungendo che un siffatto computo "dovrà dipanarsi attraverso il doppio calcolo prescritto dall'art. 1, c. 707, l. n. 190/2014, così da escludere qualsivoglia indebita erogazione".

2 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto Adige, Trento; sentenza 27 gennaio 2023; Pres. Bersani, Est. Schülmers von Pernwerth, P.M. Albo; Proc. reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento c. *Omissis*.

Processo contabile – Attività istruttoria del pubblico ministero dopo l’invito a dedurre – Situazioni nuove rispetto alla fase istruttoria precedente – Obbligo di comunicazione ai soggetti invitati – Sussistenza – Ulteriori elementi di fatto emersi a seguito dell’invito a dedurre – Esclusione.

C.g.c., art. 67, c. 7; d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 l. 7 agosto 2015, n. 124, art. 29, c. 1, lett. b).

Responsabilità amministrativa e contabile – Dirigenti comunali – Risarcimento del danno in sede penale – Assenza di imputazione del pagamento da parte dei convenuti debitori – Imputazione da parte dell’amministrazione creditrice a titolo di danno patrimoniale – Assorbimento integrale della contestazione in sede contabile.

C.c., art. 1195.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di comunicazione alla persona invitata delle ulteriori acquisizioni probatorie emerse a seguito dell’invito a dedurre unicamente quando queste abbiano fatto emergere elementi obiettivamente nuovi rispetto allo status quo ante; infatti, la relativa previsione è stata precisata in occasione del c.d. “correttivo” al codice di giustizia contabile, per evitare di restringere eccessivamente il campo delle ulteriori indagini del pubblico ministero dopo l’invito a dedurre, anche a favore del soggetto invitato.

Vanno mandati assolti i convenuti citati in giudizio per risarcire il danno esclusivamente patrimoniale qualora essi abbiano risarcito in sede penale un importo tale da coprire integralmente la posta contestata in sede contabile; infatti, in assenza di imputazione del pagamento da parte del debitore, spetta al creditore indicare a quale titolo intende ricevere le somme pagate (nella specie, la Procura erariale chiedeva di considerare la somma pagata all’amministrazione, costituita parte civile in sede penale, per il 50 per cento a titolo di danno patrimoniale e per il 50 per cento a titolo di danno non patrimoniale, con conseguente residuo di una somma da risarcire in sede contabile, mentre la sentenza ha ritenuto che l’importo andava imputato integralmente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale poiché l’amministrazione aveva imputato l’importo in conto entrata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale).

* * *

Umbria

1 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 4 gennaio 2023; Pres. Floreani, Est. Mondera, P.M. Amante; Proc. reg. Umbria c. A.T.

Responsabilità amministrativa e contabile – Soggetto privato – Eventi calamitosi – Alluvione – Indebita percezione di contributi pubblici – Rapporto di servizio – Configurabilità – Giurisdizione contabile – Sussiste.

Cost., art. 103; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

In ipotesi di indebita percezione di contributi regionali da parte di impresa extragricola, danneggiata da evento alluvionale, sono ravvisabili sia il rapporto di servizio fra l’ente pubblico erogatore e il privato percettore, sia la funzionalizzazione di contributo regionale ai fini di interesse pubblico, non meramente solidaristico o assistenziale, desumibile anche dalla presenza di polizza fideiussoria contratta allo scopo di garantire la ripresa economica delle aree produttive alluvionate, nonché dall’obbligo di rendicontazione; di conseguenza il discrimen della giurisdizione contabile non va individuato nella natura a fondo perduto del contributo, bensì nelle finalità pubblicistiche ad esso sottese.

2 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 5 gennaio 2023; Pres. Floreani, Est. Mondera, P.M. Magno; Proc. reg. Umbria c. R.P.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanitaria – Azienda sanitaria locale – Primario ospedaliero di ginecologia e ostetricia – Grave negligenza professionale – Configurabilità – Condotta illecita – Sussistenza – Fattispecie.

C.g.c., art. 1.

Il sinistro occorso a gestante per decesso endouterino del feto da sofferenza fetale prolungata da precoce invecchiamento della placenta integra ipotesi di malpractice medica attribuibile al primario ospedaliero della U.O. di ginecologia e ostetricia per grave negligenza professionale perché, una volta accertata la crescita patologica fetale, ha omesso di ricoverare la paziente presso una struttura adeguata per approfondire la diagnosi, praticare la maturazione con steroidi e monitorare intensamente la gravidanza in modo da poter procedere alla estrazione anticipata con taglio cesareo del feto prematuro scongiurandone la morte.

9 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 7 febbraio 2023; Pres. Floreani, Est. Mondera, P.M. Magno; Proc. reg. Umbria c. O.G.

Responsabilità amministrativa e contabile – Arma dei carabinieri – Luogotenente infedele – Reati commessi da pubblico dipendente – Assenteismo fraudolento – Danno all’immagine – Clamor fori – Irrilevanza.

C.g.c., art. 1; d.lgs., 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 55-quinquies.

La risarcibilità del danno all’immagine, in ipotesi di assenteismo fraudolento, opera a prescindere da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente prevista dall’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001; conseguentemente, non essendo il clamor fori contemplato dalla predetta disposizione, non si esige la ricorrenza della risonanza sui mass-media della vicenda illecita per la risarcibilità di detta posta di pregiudizio erariale.

* * *